



Direzione Regionale: Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca

Decreto del Presidente

N. T00005 del 08/01/2018

Proposta n. 23017 del 18/12/2017

Oggetto:

D.P.R.L. n. T00105 del 22/06/2017 Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2017/2018. Modifica del termine di chiusura dell'attività venatoria per le specie cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*) dal 20 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018.

Oggetto: D.P.R.L. n. T00105 del 22/06/2017 Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2017/2018. Modifica del termine di chiusura dell'attività venatoria per le specie cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*) dal 20 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450 concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTE la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 così come modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 18 che al comma 1 ed al comma 1-bis rispettivamente stabilisce che:

- le specie cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*) sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

TENUTO CONTO di quanto disposto:

- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, ed in particolare l'art. 42";
- dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" che dispone, in

particolare, che *“l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell’Unione europea”*, secondo *statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli”*;

- dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici ed in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 (“analisi delle sovrapposizioni”);

ATTESO che l’ISPRA, con nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92” ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, secondo quanto previsto dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;

VISTO il precedente Decreto n. T00105 del 22 giugno 2017 concernente: “Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2017/2018” con il quale è stata disposta per le specie cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*) la chiusura dell’attività venatoria al 20 gennaio 2018;

CONSIDERATO che sono pervenute all’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca istanze da parte delle Associazioni venatorie che chiedono di prorogare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio essendo tale tempistica compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale secondo il disposto di cui al paragrafo 2.7.2 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;

ATTESO che la suddetta Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE qualifica la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale come una sovrapposizione teorica considerata la possibilità che la stessa non si verifichi (paragrafo 2.7.9);

TENUTO CONTO che il margine di flessibilità relativo alla sovrapposizione è confermato anche dall’ISPRA nella nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

RICHIAMATA la nota trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazione delle date d’inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali” nella quale è stabilito che i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche con nota prot. n. 0318018 del 22 giugno 2017 nel rivalutare il precedente parere a seguito del mutato indirizzo tecnico adottato dall’ISPRA (di cui alla nota prot. n. 12006/A4 del 13 marzo 2017) stabilisce, in merito alla proroga al 31 gennaio 2018 del periodo di caccia alla cesena, al tordo bottaccio e al tordo sassello *“...che non si rilevano ipotesi di impatti o interferenze significativi sulle specie*

operati dall'attività venatoria nella terza decade di gennaio”;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, anche per la stagione venatoria 2017/2018, ha stipulato accordi con le Regioni Toscana, Umbria e Marche per l'interscambio dei cacciatori come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450;

PRESO ATTO che le Regioni Toscana, Umbria e Marche relativamente alle specie cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*) hanno previsto la chiusura dell'attività venatoria al 31 gennaio 2018;

RITENUTO, pertanto, possibile posticipare la data di chiusura della caccia dal 20 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 per le specie tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo cesena (*Turdus pilaris*), e tordo sassello (*Turdus iliacus*).

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. a parziale modifica del Decreto n. T00105 del 22 giugno 2017 recante Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2017/2018, il termine di chiusura dell'attività venatoria per le specie: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*) è posticipato dal 20 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 compreso.
2. di confermare quanto disposto dal Decreto n. T00105 del 22 giugno 2017 recante Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2017/2018 e dell'allegato come parte integrante e sostanziale al quel decreto (Allegato 1).

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Attività Istituzionali l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti